



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 33 DEL 28/06/2024

OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze Consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dello Statuto Comunale si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i Consiglieri Comunali:

	PRES	ASS			
STIACCINI GIUSEPPE	X		VERDIANI SARA	X	
CELLAI LUIGI	X		GORI LUCA	X	
BALDI RACHELE	X		CAODURO ROBERTO	X	
BIAGI GIAMPAOLO	X		PITIGLIANI STEFANO	X	
SISTI CARLO	X		ORLANDI MARCO		X
			GORI VALERIO	X	

Totale presenti: 10 Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Roberto Gamberucci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Stiaccini nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, la quale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterna Polvani Chiara

Alle ore 21.20 è entrato in aula il consigliere Orlandi. Consiglieri presenti n. 11

OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Espone l'Assessore all'ambiente Luigi Cellai, il quale prima di passare all'illustrazione del presente punto ringrazia il Sindaco e il Comitato per la fiducia riposta nella sua persona garantendo il proprio impegno. L'Assessore fa presente che buona parte dell'incremento tariffario sulla parte fissa è riferibile all'ammortamento concernente l'investimento sull'impianto di trattamento di Pian delle Cortine. Altro elemento che ha portato all'incremento dei costi sono gli atti vandalici che colpiscono i cassonetti così come i costi da sostenere per i recuperi. Ogni recupero costa 400 € che vengono caricati sulle bollette e che, pertanto, pagano tutti i cittadini. L'Amministrazione Comunale ha cercato di limitare gli interventi di SEI Toscana facendo intervenire il proprio personale anche per avere una maggiore qualità e tempestività di intervento. L'Assessore Cellai fa presente che si deve tener conto del fatto che alcuni abbandoni sono stati limitati grazie alla videosorveglianza anche se alcune zone purtroppo sono scoperte. C'è una situazione critica al confine con il Comune di Poggibonsi. A questo riguardo l'assessore fa presente che sarà sottoscritta una convenzione per consentire ai nostri utenti di conferire nei cassonetti situati nel Comune di Poggibonsi aventi una capienza maggiore. Altre situazioni critiche sono sulla provinciale di Castagnoli al bivio di Fizzano così come nella zona della Piazza al confine fra Siena e Firenze (Sicelle, Grignanello). In questo momento l'Amministrazione sta effettuando una media di circa due interventi mensili. L'Assessore Cellai fa presente che, grazie alla segnalazione di un cittadino, sulla strada provinciale vicino a San Donato in Poggio è stato fatto un giro di ispezione che ha portato alla scoperta di una vera e propria discarica abusiva molto probabilmente presente da anni in cui è stato trovato di tutto (inerti, ingombranti, ecc). Si è così avviata la procedura per la verifica della proprietà del terreno. L'Assessore Cellai fa presente, inoltre, che la percentuale di raccolta differenziata ha contribuito a contenere gli aumenti. In questo momento la percentuale di raccolta differenziata per il nostro Comune è intorno al 62%. Nei periodi di bassa stagione la percentuale si attesta oltre al 70%. L'Amministrazione offre un servizio giornaliero "porta a porta" in favore delle strutture per il ritiro del cartone, della carta, dell'alluminio, del vetro e della plastica; purtroppo ci sono conferimenti impropri che mettono in difficoltà l'utenza privata e tutto il sistema in generale. L'Assessore Cellai illustra i processi di trattamento dei rifiuti nel nuovo impianto di Pian delle Cortine entrato in funzione lo scorso mese di maggio a fronte di un investimento di 40 milioni operato da Siena Ambiente il quale produce bio-gas che può essere utilizzato anche per le attività agricole. L'Assessore si sofferma anche sull'attività presso l'inceneritore di Poggibonsi facendo presente che il 40% del rifiuto indifferenziato avrebbe potuto essere conferito nel differenziato e diventare una risorsa. A seguito di questi investimenti si è operata una rimodulazione fra quote fisse e variabili. Per quanto concerne la quota fissa quest'ultima passa da 309.000 € circa a 546.000 circa mentre la quota variabile passa da 524.00 a 335.000 e circa. L'assessore illustra i costi che sono stati ipotizzati sia per l'utenza domestica che per la non domestica prendendo a riferimento una superficie di 100 metri. Per l'utenza domestica prendendo a riferimento n. 2 componenti questi ultimi quest'anno pagano 265,00 € a fronte dei 288, 00 € dello scorso anno. Tre componenti quest'anno pagano 321,00 € a fronte dei 364,00 € dello scorso anno. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, a parità di superficie, i ristoranti passano da 1.477 €/mq a 1523 €/mq, gli alberghi senza ristorante passano da 386€/mq a 374 €/mq, gli alberghi con ristorante passano da 623 €/mq a 661€/mq, i bar passano da 1323€/mq a 1360€/mq. L'Assessore Cellai, infine, fa presente che in bolletta sono presenti due componenti perequative introdotte da ARERA all'interno del metodo tariffario approvato nel 2023 con effetto dal 1 gennaio 2024, ossia 0,10 utenza destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché i relativi costi di gestione e 1,50€/utenza finalizzata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi, avendo cura di evidenziare che l'Amministrazione Comunale ha un'attenzione giornaliera e costante verso il problema dei rifiuti in generale.

Prende la parola il Sindaco Giuseppe Stiaccini il quale, ad integrazione dell'illustrazione dell'Assessore Cellai, annuncia che saranno effettuati degli incontri su tematiche specifiche e che entro la fine dell'anno sarà fatta una ricognizione di tutte le postazioni dove sono posizionati i cassonetti.

Prende la parola il Consigliere di “Castellina Cambia” Stefano Pitigliani, il quale chiede chiarimenti all’Assessore Cellai sulle cause dell’incremento dei costi di circa il 10% in così pochi anni.

Risponde l’assessore Cellai dicendo che ARERA nel metodo tariffario ha caricato le percentuali di maggiorazione riferiti ai tassi di inflazione programmata e che se il Comune non avesse avuto l’attuale percentuale di raccolta differenziata l’aumento si sarebbe attestato sicuramente intorno ai 950 mila euro. Occorre tenere presente anche i costi per la pulizia dei cassonetti e la sostituzione degli stessi oggetto di utilizzi impropri. Per legge tutto ciò che concerne la gestione dei rifiuti deve trovare copertura integrale sulla fiscalità generale. Se il Comune avesse speso meno sugli interventi per il recupero dei rifiuti sicuramente l’importo della tariffa sarebbe stata inferiore. L’Assessore rivolge un appello a tutte le forze politiche perché si lavori tutti assieme affinché la cittadinanza abbia maggiore senso civico soprattutto sulla segnalazione degli abbandoni. Purtroppo ad oggi non esiste una copertura integrale in termini di videosorveglianza. L’Assessore ricorda che adesso la normativa sull’abbandono di rifiuti si è notevolmente inasprita sul fronte sanzionatorio. L’Assessore ricorda che ci sono Comuni contermini che hanno provato a tornare indietro rispetto al percorso intrapreso eliminando la chiusura dei cassonetti che si sono visti aumentare la tariffa addirittura del 400%.

Prende la parola il Consigliere Capogruppo di “Castellina Cambia” Marco Orlandi, il quale afferma che la rimodulazione delle tariffe si è sostanziata alla fine in un mero gioco di prestigio e che, ad oggi, la previsione della scheda per l’apertura, diversamente da quanto annunciato, non ha portato ad alcun tipo di premialità per gli utenti. Si chiede allora quale sia l’idea dell’attuale Amministrazione Comunale in ordine al funzionamento delle schede e se si possa valutare l’idea di dare fiducia al cittadino non imponendo l’uso di quest’ultima all’interno del centro urbano.

Risponde nuovamente l’Assessore Cellai per ribadire che la rimodulazione tariffaria non è un gioco di prestigio ma è una operazione trasparente di diversa ripartizione dell’aumento della quota fissa fra utenze domestiche e quelle non domestiche nell’ambito di una discrezionalità di cui l’Amministrazione sulla base di previsioni regolamentari è legittima depositaria. Per quanto riguarda il sistema di conferimento dei rifiuti, l’Assessore Cellai ricorda che l’intento è quello di andare verso una tariffa puntuale e che la gestione del ciclo dei rifiuti non può essere attuata autonomamente da nessun Comune. Il Comune di Castellina in Chianti si trova all’interno di un ambito territoriale ed ovviamente non può decidere in autonomia ma solamente sensibilizzare il soggetto gestore nei confronti di alcune tematiche senza contare il fatto che Comuni appartenenti ad una medesima Area Omogenea di Raccolta hanno adottato comportamenti in antitesi con le decisioni originariamente concordate a livello unitario.

Prende nuovamente la parola il Consigliere Capogruppo della lista “Castellina Cambia” Marco Orlandi per replica, dicendo che gli abbandoni si verificano nel periodo di maggiore affluenza turistica e di valutare proprio per questo l’installazione di ulteriori postazioni.

Rispondono il Sindaco e l’Assessore Cellai dicendo che non corrisponde al vero il fatto che gli abbandoni vengano a coincidere con il periodo di maggiore affluenza turistica, semmai il problema è collegato più ad aspetti territoriali concentrandosi maggiormente nelle zone di confine. L’Amministrazione Comunale è ad ogni modo aperta ad accogliere qualsiasi proposta.

Prende nuovamente la parola il Consigliere della lista “Castellina Cambia” Stefano Pitigliani per dire che non tutte le strutture ricettive dispongono di tesserine magnetiche per l’apertura dei cassonetti e che per i turisti stranieri risulta assai difficile comprendere questo sistema. Il cassonetto chiuso non aiuta sul fronte del decoro urbano.

Prende nuovamente la parola l’Assessore Cellai per evidenziare che l’Amministrazione Comunale ha dato in disponibilità di ciascuna struttura ricettiva ufficialmente registrata ben due schede da fornire alla propria clientela e che, in caso, possono essere fornite anche schedine sostitutive aggiuntive. Il

turista occasionale non fa abbandono. I camperisti non effettuano abbandoni. Le aree di sosta sono sempre pulite. E' solamente questione di buona volontà.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

**il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I ...”*

**il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

**il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

**il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

**il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti inoltre,

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

Richiamato l’art. 26, comma 2 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28/04/2023 e ss.mm.ii che prevede forme di agevolazione, a carico del Comune, sulla base dell’ISEE;

Ritenuto opportuno prevedere l’assegnazione di contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio sulla base dell’ISEE, al fine di prevedere una apposita **riduzione delle tariffe per le utenze domestiche** procedendo alla definizione dei criteri, requisiti e modalità di accesso alle predette agevolazioni;

Ritenuto opportuno stabilire i seguenti requisiti per l’ammissione al contributo:

- residenza nel Comune di Castellina in Chianti;
- ISEE 2023 relativo ai redditi 2021 non superiore ad € 15.000,00;
- ISEE 2023 relativo ai redditi 2021 non superiore ad € 15.000,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona, per quelli al cui interno sono presenti soggetti diversamente abili, nonché per pensionati non coniugati titolari di assegno sociale o pensione fino ad € 6.600,00 o per pensionati coniugati con assegno sociale o pensione fino ad € 13.200,00;
- essere in regola con il pagamento della TARI relative agli anni precedenti;
- il contributo si applica al tributo dovuto per la sola abitazione di residenza del soggetto passivo e relative pertinenze;
- la percentuale di agevolazione/riduzione del predetto tributo è stabilita secondo il seguente prospetto:

FASCI	LIMITI ISEE	REQUISITI	ENTITA’ MASSIMA RIMBORSO
A	Fino ad € 15.000,00	NUCLEO FAMILIARI NON RICOMPRESI	Fino al 50%
B	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN UNICO COMPONENTE E NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN SOLO GENITORE CON FIGLI MINORI A CARICO.	Fino al 70%

C	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI CON ALL'INTERNO UN PORTATORE DI HANDICAP (risultante da apposita certificazione USL)	100%
D	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA UN SOLO PENSIONATO TITOLARE DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE FINO AD € 6.600	100%
E	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA DUE PENSIONATI TITOLARI ENTRAMBI DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE COMPLESSIVA FINO AD € 13.200,00	100%

- il contributo viene erogato per un importo complessivo non superiore ai fondi messi a disposizione dall'Amministrazione, compatibilmente alle risorse disponibili ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- vengono redatte due graduatorie una per le fasce A e B ed un'altra per le fasce C, D ed E;
- i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione sono destinati nella misura del 50% ai nuclei familiari rientranti nelle fasce A e B e nella restante misura del 50% ai nuclei familiari di cui alle fasce C, D ed E;
- qualora dai fondi destinati alle fasce C, D ed E risultino risorse non distribuite, le medesime possono essere destinate alle fasce A e B, o viceversa;
- l'importo dell'agevolazione verrà erogata mediante rimborso, per i contribuenti che hanno già provveduto al pagamento della TARI 2024, o sgravio per coloro che non hanno ancora pagato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 "...il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale";

Preso atto che, in ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Ritenuto opportuno stabilire che per l'anno 2024:

- il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate, ciascuna nella misura del 50% del tributo dovuto, con **scadenza 14/06/2024 e 14/11/2024**;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono

*approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;*

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2024, è stato preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2024;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 880.974,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 con la quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2024 risulta pari ad € 880.974,00 iva compresa, di cui € 334.837,00 per costi variabili ed € 546.138,00 per costi fissi;

Considerato che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R 158/1999;
- ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi

coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- il Comune di Castellina in Chianti, per l'anno 2024, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **60%** per le utenze domestiche e del **40%** per le utenze non domestiche, così come avvenuto nell'anno precedente;

- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie <b>Ka</b>	Coefficiente proporzionale di produttività <b>Kb</b>
1	0,82	1,20
2	0,92	1,80
3	1,03	2,40
4	1,10	2,90
5	1,17	3,30
6 o più	1,21	3,70

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
N	DESCRIZIONE	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20
3	Stabilimenti balneari	0,62	5,31
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,74	13,09
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,28

7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
9	Banche ed istituti di credito	0,80	6,78
1	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e	1,10	9,38
1	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
1	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	1,00	8,54
1	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,10
1	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
1	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	8,52
1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,83	32,52
1	Bar, caffè, pasticceria	3,50	28,00
1	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,66	22,57
1	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	20,35
2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,00	37,10
2	Discoteche, night-club	1,58	13,42

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28/04/2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è*

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 29/03/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Pitigliani, Orlandi, Gori Valerio), nessun astenuto su n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI, integralmente riportate nel prospetto che segue, con i rispettivi coefficienti utilizzati per la loro determinazione:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>				
Tipologia	TARIFFE		Coefficienti	
	Fissa	Variabile	Ka	Kb
<b>Famiglia 1 Componente</b>	<b>1,32</b>	<b>78,49</b>	<b>0,82</b>	<b>1,20</b>
<b>Famiglia 2 Componenti</b>	<b>1,48</b>	<b>117,73</b>	<b>0,92</b>	<b>1,80</b>
<b>Famiglia 3 Componenti</b>	<b>1,66</b>	<b>156,97</b>	<b>1,03</b>	<b>2,40</b>
<b>Famiglia 4 Componenti</b>	<b>1,77</b>	<b>189,68</b>	<b>1,10</b>	<b>2,90</b>
<b>Famiglia 5 Componenti</b>	<b>1,88</b>	<b>215,84</b>	<b>1,17</b>	<b>3,30</b>
<b>Famiglia 6 o più Componenti</b>	<b>1,95</b>	<b>242,00</b>	<b>1,21</b>	<b>3,70</b>

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
Tipologia	TARIFFE		Coefficienti	
	Fissa	Variabile	Kc	Kd
<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	<b>1,60</b>	<b>1,03</b>	<b>0,66</b>	<b>5,62</b>
<b>Campeggi, distributori carburanti</b>	<b>2,06</b>	<b>1,32</b>	<b>0,85</b>	<b>7,20</b>
<b>Esposizioni, autosaloni</b>	<b>1,19</b>	<b>0,76</b>	<b>0,49</b>	<b>4,16</b>
<b>Alberghi con ristorante</b>	<b>4,21</b>	<b>2,40</b>	<b>1,74</b>	<b>13,09</b>
<b>Alberghi senza ristorante</b>	<b>2,23</b>	<b>1,52</b>	<b>0,92</b>	<b>8,28</b>
<b>Case di cura e riposo</b>	<b>2,32</b>	<b>1,50</b>	<b>0,96</b>	<b>8,20</b>
<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	<b>2,64</b>	<b>1,69</b>	<b>1,09</b>	<b>9,25</b>
<b>Banche ed istituti di credito</b>	<b>1,94</b>	<b>1,24</b>	<b>0,80</b>	<b>6,78</b>

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2,66	1,72	1,10	9,38
Edicola, farmacia, tabaccaio	2,90	1,87	1,20	10,19
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, ecc.)	2,42	1,56	1,00	8,54
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,88	1,85	1,19	10,10
Attività industriali con capannoni di produzione	2,13	1,37	0,88	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,42	1,56	1,00	8,52
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,27	5,96	3,83	32,52
Bar, caffè, pasticceria	8,47	5,13	3,50	28,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	6,44	4,14	2,66	22,57
Plurilicenze alimentari e/o miste	5,78	3,73	2,39	20,35

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28/04/2023 e ss.mm.ii., verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie:

Descrizione riduzione tariffaria	Misura riduzione tariffaria
abitazioni non locate, di proprietà di anziani ricoverati stabilmente presso case di riposo (Regolamento TARI, art. 25 comma 1);	25% della parte variabile
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (Regolamento TARI, art. 22)	25% della parte variabile
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero - iscritti AIRE Comune di Castellina in Chianti (Regolamento TARI, art. 23)	25% della parte variabile
fabbricati rurali ad uso abitativo (Regolamento TARI, art. 24).	25% della parte variabile
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo (non superiore a 183 giorni nell'anno solare) (Regolamento TARI, art. 25 comma 2)	20% della parte variabile
zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio a causa della distanza dal punto di accesso alla pubblica via al punto di conferimento (Regolamento TARI, art. 20)	- 20% della parte variabile se la distanza è superiore a 1.6000 metri ed inferiore a 2.500 metri; - 40% della parte variabile se la distanza è pari o superiore a 2.500 metri
riduzioni per avvio autonomo al riciclo (Regolamento TARI, art. 18)	Fino al 30% della parte variabile
mancato svolgimento del servizio (Regolamento TARI. Art. 19)	80% del totale
riduzione per il compostaggio individuale (Regolamento TARI, art. 21)	30% della parte variabile

3) di dare atto che, in forza dell'art. 26, comma 2 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 28/04/2023 e ss.mm.ii., che prevede forme di agevolazione, a carico del Comune, sulla base dell'ISEE, si ritiene opportuno prevedere l'assegnazione di contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio sulla base dell'ISEE, in modo da avere una **riduzione delle tariffe per le utenze domestiche**, stabilendo i seguenti requisiti per l'ammissione al contributo:

- residenza nel Comune di Castellina in Chianti;

- ISEE relativo ai redditi 2021 non superiore ad € 15.000,00;
- ISEE relativo ai redditi 2021 non superiore ad € 15.000,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona, per quelli al cui interno sono presenti soggetti diversamente abili, nonché per pensionati non coniugati titolari di assegno sociale o pensione fino ad € 6.600,00 o per pensionati coniugati con assegno sociale o pensione fino ad € 13.200,00;
- essere in regola con il pagamento della TARI relative agli anni precedenti;
- il contributo si applica al tributo dovuto per la sola abitazione di residenza del soggetto passivo e relative pertinenze;
- la percentuale di agevolazione/riduzione del predetto tributo è stabilita secondo il seguente prospetto:

FASCIA	LIMITI ISEE	REQUISITI	ENTITA' MASSIMA RIMBORSO
A	Fino ad € 15.000,00	NUCLEO FAMILIARI NON RICOMPRESI	Fino al 50%
B	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN UNICO COMPONENTE E NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN SOLO GENITORE CON FIGLI MINORI A CARICO.	Fino al 70%
C	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI CON ALL'INTERNO UN PORTATORE DI HANDICAP (risultante da apposita certificazione USL)	100%
D	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA UN SOLO PENSIONATO TITOLARE DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE FINO AD € 6.600	100%
E	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA DUE PENSIONATI TITOLARI ENTRAMBI DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE COMPLESSIVA FINO AD € 13.200,00	100%

- il contributo viene erogato per un importo complessivo non superiore ai fondi messi a disposizione dall'Amministrazione, compatibilmente alle risorse disponibili ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- vengono redatte due graduatorie una per le fasce A e B ed un'altra per le fasce C, D ed E;
- i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione sono destinati nella misura del 50% ai nuclei familiari rientranti nelle fasce A e B e nella restante misura del 50% ai nuclei familiari di cui alle fasce C, D ed E;
- qualora dai fondi destinati alle fasce C, D ed E risultino risorse non distribuite, le medesime possono essere destinate alle fasce A e B, o viceversa;
- l'importo dell'agevolazione verrà erogata mediante rimborso, per i contribuenti che hanno già provveduto al pagamento della TARI 2024, o sgravio per coloro che non hanno ancora pagato;

4) di stabilire che per l'anno 2024:

- il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate, ciascuna nella misura del 50% del tributo dovuto, con **scadenza 14/06/2024 e 14/11/2024**;

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in considerazione dell'urgenza, con apposita e separata votazione che ha prodotto il seguente risultato: n. 3 voti contrari (Pitigliani, Orlandi, Gori Valerio), nessun astenuto.

Dal che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giuseppe Stiacchini

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Roberto Gamberucci

*(atto sottoscritto digitalmente)*